



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**
Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 8/2024

OGGETTO: Variazione Bonus 4.0

Nel 2025, salvo eventuali proroghe, si concluderà l'agevolazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0, come previsto dalla Legge 178/2020, anche se resta possibile usufruire del termine lungo fissato per giugno 2026. Per quanto riguarda i beni materiali 4.0, non ci sono variazioni nella misura del credito d'imposta, mentre per gli investimenti in beni immateriali 4.0 realizzati nel 2025, l'aliquota del credito d'imposta scenderà dall'attuale 15% al 10%.

Relativamente agli investimenti in **beni immateriali 4.0**, ai sensi dell'art. 1, comma 1058-bis della L. 178/2020, alle imprese che effettuano investimenti in beni inseriti nell'allegato B della L. 232/2016 dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, o entro il 30 giugno 2025 (a condizione che l'ordine sia stato accettato e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo entro il 31 dicembre 2024), verrà riconosciuto un credito d'imposta del 15% del costo, con un limite massimo di 1 milione di euro di costi ammissibili.

Questa *aliquota del 15%* è riconosciuta non solo per gli investimenti realizzati entro il 2024, ma anche per quelli "prenotati" entro il 31 dicembre 2024 ed eseguiti entro il 30 giugno 2025. Per contro, gli investimenti in beni immateriali 4.0 realizzati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, senza prenotazione, godranno di un credito d'imposta ridotto al 10%, sempre con il limite di 1 milione di euro di costi ammissibili (art. 1, comma 1058-ter della L. 178/2020). Lo stesso tasso del 10% si applicherà agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, se l'ordine sarà stato accettato e gli acconti pari al 20% del costo pagati entro il 31 dicembre 2025.

Per i beni materiali 4.0, non ci sono variazioni: il credito d'imposta per il 2025 rimarrà identico a quello applicato nel 2023 e 2024. In particolare, l'art. 1, comma 1057-bis della L. 178/2020 prevede che, per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A della L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026, con prenotazione e acconti pagati pari almeno al 20% del costo entro il 31 dicembre 2025), venga riconosciuto un credito d'imposta con le seguenti aliquote:

- 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro;
- 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che *il limite massimo di 20 milioni di euro* per i beni materiali 4.0 di cui all'art. 1, comma 1057-bis della L. 178/2020 *si applica su base annua e non per l'intero periodo 2023-2025* (circ. n. 14/2022, § 1). Le imprese dovranno quindi valutare se convenga realizzare gli investimenti entro la fine del 2024 o nel 2025, in funzione del plafond disponibile.

Inoltre, l'art. 10 del DL 4/2022 ha introdotto una disposizione che riconosce un'aliquota del 5% per investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, per importi tra 10 e 50 milioni di euro, anche se tale norma non è stata ancora attuata, probabilmente per via del nuovo credito d'imposta per la transizione 5.0, di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

Al momento, non è prevista alcuna agevolazione per i beni strumentali ordinari.

Distinti saluti.

Padova, 15.10.2024

Studio Associato Zanovello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA